



**CORTE DI APPELLO DI TORINO**

**SEZIONE I CIVILE**

La Presidente della sezione,

Rilevato che il Consigliere istruttore dott.ssa Roberta Bonaudi risulta trasferito, a sua domanda, ad altro ufficio;

nomina sé stessa Consigliere istruttore solo per l'udienza del 12.11.2024 e

Sciogliendo la riserva che precede

Visti gli atti e le difese delle parti;

Considerata la natura della controversia;

Così provvede:

Ritenuto opportuno disporre la mediazione delegata *ex officio iudicis* prevista dall'art. 5 quater del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e s.m.i, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- la norma citata prevede testualmente quanto segue: "*1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6. 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale*";

- dunque, in qualunque grado di giudizio, anche in appello e fino alle precisazioni delle conclusioni, il giudice valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;

**P.Q.M**

**Invita** le parti ad attivare tempestivamente il procedimento il procedimento di mediazione;

**Invita** le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;

**Rinvia** la causa per l'eventuale corso del giudizio al **20/05/2025 – Consigliere istruttore designando** - nelle forme della trattazione ex art. 127 ter c.p.c.;

**Avverte** che se nessuna delle parti depositerà le note scritte nel termine fissato, il giudice assegnerà nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o fisserà l'udienza in cui, ove nessuna delle due parti depositi le note nel nuovo termine o compaia all'udienza, il giudice ordinerà la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;

**Avverte** che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

**Manda** alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti costituite.

Torino, 13.11.2024

IL CONSIGLIERE ISTRUTTORE

Dott.ssa Gabriella Ratti